Conto corrente con la p^sta

Anno 83° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 14 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 9 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti addì 3 giugno 1941, registro n. 26 Aeronautica, foglio n. 342, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare «sul campo»:

CROCE DI GUERRA

FARINA Giovanni, da Tedduccio (Napoli), tenente colonnello pilota. — Ufficiale superiore capo servizio presso il comando di forza navale, ha portato nella preparazione e nelle operazioni il contributo della sua elevata capacità professionale e del suo profondo sentimento del dovere. Sotto il violento fuoco nemico ha assolto con precisione e calma esemplari il suo incarico di coadiuvatore del comando in capo. — Mare Jonio, 9 luglio 1940-XVIII.

(1362)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1941-XIX, registro 2 Africa Italiana, foglio 214.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

Cannata Gastone di Enrico e di Galli Dorica, nato il 28 agosto 1915 a Roma, sottotenente di complemento del XXXII battaglione coloniale. — Comandante di compagnia di retroguardia, respingeva più volte gruppi ribelli che molestavano il grosso della colonna. Durante il passaggio di un guado, contrattaccava energicamente nuclei avversari, finchè cadeva gravemente ferito. — Torrente Giamma, 2 maggio 1939-XVII.

Costagliola Franco di Domenico e di Capitano Carmela, nato il 26 febbraio 1913 a Napoli, sottotenente di complemento dell'LXXXVI battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia di fiancheggiamento ad una colonna, fatto segno a violento fuoco da parte di nuclei ribelli, che tentavano di aggirare il reparto, dimostrava calma e aggressività. Ferito in azione di contrassalto, manteneva la posizione fino al sopraggiungere di altri reparti. — Faras-Uogà (Goggiam), 24 marzo 1939-XVII.

Scipioni Fernando di Antonio e di Mancini Lucrezia, nato a Peana S. Giovanni (Macerata) il 14 ottobre 1904, tenente di complemento del XLV battaglione coloniale mussulmano. — Comandante di compagnia, alla testa dei propri uomini si lanciava all'assalto di nuclei di ribelli appostati ed armati di mitragliatrici. Ferito in più parti del corpo, continuava a incitare gli uomini e rimaneva sul posto del combattimento fino a quando l'avversario non era definitivamente sconfitto. — Ghedib (Scioa), 30 marzo 1939-XVII.

Staiano Andrea di Corrado Luigi e di Buccheri Giulia, nato a Noto (Siracusa) il 15 aprile 1903, tenente di complemento del III battaglione arabo somalo — Comandante di compagnia, la guidava in più fatti d'arme contro nuclei ribelli, dando prova di perizia e valore. Venuto a contatto con forze ribelli preponderanti, con rapidità di manovra e tempestiva azione di fuoco sfuggiva ad un tentativo di accerchiamento e ne arrestava il movimento. Col tiro preciso delle armi automatiche infliggeva al nemico numerose perdite, costringendolo poi alla fuga. — Dansé Mariam, 5 luglio 1938-XVI - Monte Gifarri, 18 luglio 1938-XVI.

Becchele Tesemmà, gregario del VII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Conducente di quadrupede porta munizioni, costretto ad attardarsi rimaneva con altro ascari distanziato dal reparto. Sopraggiunta la notte, fatti segno a colpi di fucile da parte di ribelli, ferito ad una gamba e col quadrupede ucciso, rimaneva sul posto per difendere il carico di munizioni sino al sopraggiungere dei soccorsi. — Gorè (Goggiam), 2 maggio 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Fossataro Gennaro fu Pasquale e fu Luisa Sferragatta, nato a Maddaloni (Napoli) il 21 giugno 1895, maggiore di complemento del XL battaglione coloniale. — In aspro combattimento, fronteggiando bravamente formazioni ribelli superiori in forze, conduceva i suoi ascari a vittoriosi successi. In successivo fatto d'arme, posto col battaglione a difesa di importanti posizioni attaccate violentemente da forze quattro volte superiori, infondeva nei propri dipendenti la volontà di resistere e di vincere e teneva per molte ore saldamente le posizioni, infliggendo al nemico perdite rilevanti. — Seddisto, 3 settembre 1938-XVI.

Franzoni Antonio di Vincenzo e di Franzoni Rosa, nato il 28 giugno 1911 a Palermo, tenente di complemento del III battaglione arabo somalo. — Comandante di mezza compagnia isolata, durante un combattimento, con felici contrattacchi, nei quali era di esempio ai suoi gregari per ardimento, costringeva il nemico a ripiegare con forti perdite. — Dansè Mariam, 5 luglio 1938-XVI

Verardi Pignatelli Flavio fu Francesco e di Jannoni Ida, nato a Catanzaro il 22 giugno 1903, sottotenente dello squadrone di formazione del Deposito coloniale di Addis Abeba. — Comandante di squadrone, caricava alla testa dei suoi ascari, un nucleo di ribelli armati di mitragliatrice, costringendoli alla fuga ed infliggendo loro varie perdite. — Zona di Aghittà, 13 marzo 1939-XVII.

Tagagnè Tesemmà, gregario del VII battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Al seguito di un quadrupede porta munizioni, costretto ad attardarsi, rimaneva col conducente distanziato dal reparto. Sopraggiunta la notte, fatti segno a colpi di fucile da parte di ribelli e col quadrupede ucciso, conscio del proprio dovere rimaneva sul posto a difesa del carico di munizioni fino al sopraggiungere dei soccorsi. — Gore (Goggiam), 2 maggio 1938-XVI.

Telahun Uorchenè, ascari del IV battaglione coloniale, 1ª compagnia. — Recluta amara, in un lungo periodo operativo ed in più combattimenti era di esempio ai propri compagni per ardimento e valore. — Goggiam, aprile-maggio 1938-XVI.

Il nominativo di *Corner Francesco* di cui al R. decreto in data 19 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1939, registro 2 A. I., foglio n. 244, è rettificato come segue:

Corner nobiluomo patrizio veneto Conte Francesco.

La concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferita al buluc basci *Hussen Hamed* di cui al R. decreto 6 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1940, registro 10 A. I., foglio n. 258, deve essere revocata avendo successivamente ottenuto per lo stesso fatto d'arme la medaglia di bronzo al valor militare.

Il R. decreto in data 6 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1940, registro n. 9 A. I., foglio 223, è rettificato come segue:

Nacci Mario di Alberto e di Danese Gemma, nato a Lecce il 19 ottobre 1913, sottotenente in servizio permanente effettivo e non di complemento.

Il R. decreto in data 24 aprile 1939, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1939, registro n. 4 A. I., foglio 242, è rettificato come segue:

Capo squadra *Perrucci Cosimo* anziché Perucci Cosimo.

La medaglia di bronzo al valor militare conferita al tenente *Ceci Elio* del 3° gruppo squadroni cavalleria coloniale di cui al R. decreto 6 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1940, registro 9 A. I., foglio 26, deve ritenersi in commutazione della croce di guerra già concessa con R. decreto 28 settembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1940, registro 2 A. I., foglio 201.

Il R. decreto in data 26 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1940, registro n. 2 A. I., foglio 331, è rettificato come segue:

Tenente *Di Paolo Carlo* fu Giustino anziché Ernestino.

Il R. decreto in data 4 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1940, registro 10 A. I., foglio 351, è rettificato come segue:

grasmac *Adgolin Uodagnodagiù* anziché Adgerli Arguilli.

Il R. decreto del 19 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1940, registro 4, foglio n. 369, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla paternità del sottotenente *Ottaviano Franco* fu Alfonso anziché Antonio.

(1231)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 300.

Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 301.

Disposizioni relative alle colture alimentari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di evitare mutamenti nell'area destinata alle colture agrarie, i quali possano compromettere l'approvvigionamento alimentare del Paese, nel periodo di guerra;

A termini dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di prescrivere, nella corrente annata agraria, la superficie da destinare a determinate culture, delle quali riconosca la assoluta necessità ai fini dell'approvvigionamento alimentare e delle esigenze belliche della Nazione.

La prescrizione della superficie è fatta per provincia ed ha efficacia obbligatoria per il conduttore dell'azienda agraria.

Art. 2.

L'applicazione delle disposizioni ministeriali previste dal precedente articolo e in particolare la determinazione per ciascun conduttore di azienda dell'area da coltivare nei limiti del contingente provinciale prefisso, è affidata al prefetto della Provincia.

Il provvedimento del prefetto non è soggetto ad impugnativa.

Se cause stagionali o sopravvenute esigenze d'ordine tecnico ed economico impongano di modificare il contingente provinciale, le variazioni relative debbono essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di stabilire che determinate colture siano sottoposte a licenza di coltivazione, da rilasciarsi dai prefetti.

Art. 4.

Il conduttore di azienda che non adempie alle prescrizioni di destinare a colture l'area che gli è stata prefissa ovvero esegua senza licenza colture per cui

questa è prescritta è punito con l'ammenda da L. 1000 a 3000 per ha. o frazione di ha.

I prodotti delle coltivazioni per le quali era prescritta la licenza sono confiscati a termini del Codice penale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 302.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, con sede in Nicosia (Enna).

N. 302. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giuseppe, con sede in Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 303.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Terz'Ordine di San Francesco, in Palermo.

N. 303. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Terz'Ordine di San Francesco, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1942-XX

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX, n. 304.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in località Fontanefredde del comune di Trodena (Trento) e autorizzazione alla Chiesa medesima ad accettare una donazione.

N. 304. R. decreto 9 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giuseppe, in località Fontanefredde del comune di Trodena (Trento), e la Chiesa suddetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Antonio Gallmetzer, consistente in un terreno situato nella località Fontanefredde, del comune di Trodena, descritto e stimato L. 20.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 305.
Soppressione dell'Agenzia consolare in Almeria e istituzione nella stessa località di un Regio vice consolato di 2ª categoria.

N. 305. R. decreto 16 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Almeria e viene istituito nella stessa località un Regio vice-consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Selvalunga Vecchia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 gennaio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Selvalunga Vecchia » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Chianese Caterina, Manlio, Rolando Federico e Cornelia fu Vito e riportato nel catasto del comune di Grazzanise:

a) in testa alla ditta Chianese Caterina fu Vito, foglio di mappa 43, particella 3/*a*; foglio di mappa 40, particelle 5/*b*, 8, 11, 12, per la superficie complessiva di Ha. 77.92.58 e con l'imponibile di L. 9885,48; detti beni confinano con le proprietà di Chianese Cornelia, di Chianese Rolando ed altri, di Chianese Manlio, dell'Opera nazionale combattenti, di Petrella Maria ed altri, col canale Aprano del fosso « Cardito »;

b) in testa alla ditta Chianese Manlio fu Vito, foglio di mappa 40, particella 7/*A*, foglio di mappa 43, particelle 1/*a*, 3/*b*, per la superficie complessiva di Ha. 36.57.01 e con l'imponibile di L. 5138,79; detti beni confinano con le proprietà di Chianese Caterina, di Chianese Rolando ed altri, Chianese Rolando, dell'Opera nazionale combattenti e con il Lagno Vecchio;

c) in testa alla ditta Chianese Rolando fu Vito, al foglio di mappa 40, particella 7/*c*, foglio di mappa 43, particella 1/*c*, per la superficie complessiva di ettari 63.64.73 e con l'imponibile di L. 11.456,57; detti beni confinano con le proprietà di Chianese Federico, di Chianese Manlio, di Chianese Caterina, di Chianese Rolando, col Lagno Vecchio, con la strada comunale di Macchiarotonda;

d) in testa alla ditta Chianese Rolando, Federico e Manlio fratelli fu Vito, al foglio di mappa 40, particella 7/*b*, foglio di mappa 43, particella 1/*b*, per la superficie complessiva di Ha 3.17.27 e con l'imponibile di L. 571,08; detti beni continano con le proprietà di Chianese Rolando, di Chianese Manlio, e colla via comunale di Macchiarotonda;

e) in testa alla ditta Chianese Federico fu Vito, foglio di mappa 40, particella 7/*d*, foglio di mappa 43, particella 1/*d*, per la superficie complessiva di ettari 49.09.50 e con l'imponibile di L. 8837,10; detti beni confinano con le proprietà di De Matteis-Meola Anna, di Chianese Rolando, col Lagno Vecchio, con la via di Macchiarotonda;

f) in testa alla ditta Chianese Cornelia fu Vito, foglio di mappa 40, particelle 3, 5/*a*, 4, per la superficie complessiva di Ha 66.13.41 e con l'imponibile di lire 8471,66; detti beni confinano con le proprietà di De Matteis-Meola Anna, di Chianese Caterina, col fosso Cardito, con la via comunale di Pietrarotonda;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 9 febbraio 1942-XX, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Selvalunga Vecchia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) per i beni di cui alla lettera *a*); la somma di L. 100.000 (centomila) per i beni di cui alla lettera *b*); la somma di L. 195.000 (centonovantacinquemila) per i beni di cui alla lettera *c*); la somma di L. 10.000 (diecimila) per i beni di cui alla lettera *d*); la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) per i beni di cui alla lettera *e*); la somma di L. 175.000 (centosettantacinquemila) per i beni di cui alla lettera *f*), da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 6. — D'ELIA

(1431)

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura », nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 novembre 1941-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura » intestato nel catasto del comune di Grazzanise a:

a) Carlino Nicola fu Antimo, al foglio di mappa 11, particelle 65, 47, 73, per la superficie complessiva di Ha. 3.90.14 e con l'imponibile di L. 390,14;

b) Mingione Ferdinando fu Giovanni, al foglio di mappa 11, particelle 9 e 34, per la superficie complessiva di Ha. 1.05.85 e con l'imponibile di L. 105,85;

La parte del fondo di proprietà di Carlino Nicola fu Antimo è divisa in tre appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 47, 65 e 73 del foglio di mappa 11;

Il primo ed il secondo appezzamento confinano con le proprietà di Maffolini Alberto fu Vincenzo, di Gravina Carmine fu Pietrangelo, di Gravante Antonio fu Pasquale ed altri, di Petrella Ferdinando e Vincenzo fu Patrizio ed altri, con la strada comunale « Prataro »;

Il terzo appezzamento confine con le proprietà di Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, di Cerchiello Angela-Rosa fu Gennaro in Caimano, di Mirra Gaetano fu Federico, di Carlino Antimo fu Martino, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua.

La parte del fondo di proprietà di Mingione Ferdinando fu Giovanni è divisa in due appezzamenti contraddistinti in catasto con le particelle 9 e 34 del foglio di mappa 11. Il primo confina con le proprietà di Cerchiello Vincenzo fu Giovanni, di Cerchiello Giovanni fu Gennaro ed altri, di Gravante Giustina ed altri fu Filippo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua. Il secondo confina con le proprietà di Cerchiello Giovanni fu Gennaro ed altri, di Letizia Michele fu Angelo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la strada comunale « Altura »;

Per la successione di Carlino Nicola fu Antimo apertasi il 4 febbraio 1938, i beni immobili sopradescritti alla lettera *a*) passarono ai suoi figli Mario, Maria, Assunta, Antimo, Maria-Agostina e Giuseppina, con l'usufrutto legale al coniuge superstite Paternostro Antonietta fu Angelo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 20 gennaio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 5. — D'ELIA.

(1451)

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Marra » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1941-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il traferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Marra » e riportato nel catasto del comune di Capua in testa alla ditta Berlingieri Giulio fu Pietro, al foglio di mappa n. 15, particelle 2, 3, 8, 9, 10 e al foglio di mappa n. 16, particella 5, per una superficie complessiva di Ha. 89.18.75 e con l'imponibile di L. 20.888,06.

Detto fondo confina con la Regia Agnena Nuova, con le proprietà dell'Asilo dei ciechi e sordomuti Cappabianca; con la proprietà Fratta Giuseppe e con altra proprietà dello stesso Berlingieri Giulio e con le proprietà di D'Albore Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Marra » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 300.000 (trecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 13. — D'ELIA

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1942-XX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Francesco Serenelli e Figli, con sede in Castelfidardo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Francesco Serenelli e Figli, con sede in Castelfidardo, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sequestro la azienda predetta ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Francesco Serenelli e Figli, con sede in Castelfidardo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Gerolamo Franchini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1462)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1942-XX.

Sdoppiamento dell'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari negli uffici: « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927-VI, registro n. 14, foglio 373, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, concernente l'istituzione di una imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Cagliari, per renderlo meglio rispondente alle aumentate e imprescindibili esigenze dei numerosi servizi ad esso affidati, fra i quali il servizio radio;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti giudiziari bollo e demanio di Cagliari è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio », ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio ».

Le variazioni stabilite col presente decreto e coll'annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1942-XX.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
CAGLIARI **Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio**	AZIENDE DELLO STATO. 1. Registrazione degli atti giudiziali e stragiudiziali, con la riscossione di tutte le imposte e tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 2. Tassa di bollo speciale sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 3. Tasse e imposte a debito. 4. Riscossione e pagamento di multe e spese di giustizia penale, civile e amministrativa. 5. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 6. Diritti per significazione di atti giudiziari all'estero. 7. Tasse di concessioni governative, compresi i permessi di porto d'armi e di caccia ed esclusi i diritti di segreteria. 8. Servizi inerenti alle tasse sulla circolazione dei velo-moto-autoveicoli. 9. Tasse sul pubblico insegnamento. 10. Tasse varie e proventi dei servizi pubblici. 11. Demanio pubblico e mobiliare (Provveditorato). Enti amministrati ed Asse ecclesiastico. 12. Eredità devolute allo Stato. 13. Imposta di ricchezza mobile sulle mercedi operaie e sui celibi - Contributo straordinario 2 %. 14. Vendita di tutte le specie di valori bollati. 15. Bollazione con punzone, marche e visto per bollo. 16. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento, tasse di bollo sui trasporti; tasse sulle carte da giuoco. 17. Entrate eventuali diverse e ricupero di credito verso funzionari e contabili dello Stato. 18. Imposte in surrogazione del bollo, registro, sulle assicurazioni e sui dividendi delle azioni. Tasse sui contratti di borsa. 19. Contenzioso relativo alle contravvenzioni alle imposte, tasse e servizio di cui sopra - Contravvenzioni varie. 20. Depositi per spese di asta di contratti e relative alle contravvenzioni. 21. Entrate eventuali Tesoro. Contributo pre-post-militare. 22. Ricupero spese. 23. Contributo nella spesa col fondo premio a carico dei proventi eventuali. AZIENDE SPECIALI. 1. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 2. Fondo culto. 3. Demanio forestale. 4. Proventi eventuali ed utili e compensi diversi. 5. Ricupero crediti per cessioni stipendi. 6. Vendita marche per assicurazioni sociali.
Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio	AZIENDE DELLO STATO. 1. Accertamenti e riscossioni dell'imposta generale sull'entrata. 2. Stralcio di tutti gli accertamenti e del servizio inerente alla tassa di scambio.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
Segue: Ufficio registro imposta generale sull'entrata e radio	3. Gestione di marche da 0,50 da applicarsi dall'Ufficio sui prescritti libretti al loro primo rilascio. 4. Servizio radio: Abbonamenti alle radioaudizioni circolari, e contributi fissi di abbonamento obbligatorio. Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni circolari e sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiale radiofonico. 5. Contenzioso civile e penale per contravvenzioni alle leggi ed ai servizi amministrati come sopra - Depositi relativi. 6. Entrate eventuali diverse. AZIENDE SPECIALI. 1. Proventi eventuali, utili e compensi diversi degli Uffici del registro. 2. Competenze per atti coattivi e per diritti di terzi. 3. Entrate eventuali Tesoro.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1422)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1942-XX.

Sdoppiamento dell'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Savona negli uffici: « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 19 novembre 1927-VI, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio 373 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, concernente la istituzione di una imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Savona, per renderlo meglio rispondente alle esigenze dei servizi ad esso affidati, a seguito dell'istituzione dell'imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2215, che autorizza a provvedere tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio di Savona è sdoppiato nei due uffici: « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata », ferma restando la attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937-XV.

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella che stabilisce le attribuzioni dei due uffici: « Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio » e « Ufficio imposta generale sull'entrata » di Savona.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° aprile 1942-XX.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

Tabella annessa al decreto Ministeriale

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
SAVONA Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio	AZIENDE DELLO STATO. 1. Registrazione degli atti giudiziali e stragiudiziali con la riscossione di tutte le imposte e tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Tasse di bollo speciali sulle sentenze e sui provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione. 3. Vendita di tutte le specie di valori bollati. 4. Bollazione con marche e visto per bollo. 5. Tasse e imposte a debito. 6. Tasse di bollo comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento; diritti erariali sugli spettacoli; tasse sulle carte da gioco. 7. Imposta in surrogazione del bollo e del registro, sulle assicurazioni. Tasse sui contratti di borsa. 8. Tasse di concessioni governative, compresi i permessi per porto d'armi e di caccia, esclusi i diritti di segreteria. 9. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 10. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 11. Diritti per la significazione di atti giudiziari all'estero. 12. Riscossione e pagamento di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 13. Tasse sul pubblico insegnamento. 14. Servizio radio; canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia · Tasse di radiofonia sugli apparecchi per radioaudizioni e sulle licenze ai costruttori e commercianti di materiale radiofonico. 15. Demanio pubblico e mobiliare. Provveditorato. Enti amministrati. Asse ecclesiastico. 16. Eredità devolute allo Stato. 17. Prodotti gabellari. 18. Imposte dirette: celibi, ricchezza mobile sulle mercedi operaie e contributo straordinario 2 %. Imposta sui dividendi delle Società. 19. Entrate eventuali diverse e ricupero dei crediti verso, funzionari e contabili dello Stato. 20. Concorso alla spesa del fondo premio a carico dei proventi casuali e degli utili e compensi diversi. 21. Ricupero di spese. 22. Contributo pre-post-militare. AZIENDE SPECIALI. 1. Fondo culto. 2. Demanio forestale. 3. Vendita di marche per asicurazioni sociali.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
Segue: Ufficio atti giudiziari, bollo e demanio	4. Spese di giustizia e competenze per atti coattivi. 5. Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 6. Proventi eventuali, utili e compensi diversi. 7. Ricupero di crediti per cessioni stipendi.
	AZIENDE DELLO STATO.
Ufficio registro imposta generale sull'entrata	1. Imposta generale sull'entrata, accertamenti e riscossioni, depositi obbligatori. 2. Stralcio accertamenti e servizi inerenti alla tassa di scambio. 3. Entrate eventuali diverse. 4. Recupero di spese. 5. Tassa sui trasporti di cose con automezzi. 6. Contenzioso relativo alle contravvenzioni alle tasse, imposte e servizi di cui innanzi - Depositi relativi.
	AZIENDE SPECIALI.
	1. Multe e spese da ripartire e competenze per atti coattivi. 2. Proventi eventuali, utili e compensi diversi.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1942-XX.

Norme per l'emissione e per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, col quale è stata autorizzata l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX;

D'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del tesoro novennali 5 % unitari, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, da emettersi in conformità del R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, saranno del taglio di L. 500.

Potranno emettersi titoli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, corrispondenti, rispettivamente, anche agli effetti del sorteggio dei premi, a due, quattro, dieci, venti, quaranta, cento e duecento buoni unitari.

Art. 2.

I buoni saranno rappresentati da titoli al portatore ovvero da titoli nominativi comprendenti uno o più buoni unitari.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni unitari al portatore, dai quali provengono.

È in facoltà dell'Amministrazione del debito pubblico di emettere, in luogo di buoni nominativi, libretti nominativi, ciascuno dei quali può comprendere buoni di taglio unitario o multiplo, appartenenti alla medesima serie, entro il limite massimo di dieci milioni di capitale nominale, corrispondente a ventimila buoni unitari.

Con decreti successivi saranno stabiliti i modelli, le leggende, ed i segni caratteristici dei nuovi buoni al portatore, nominativi e dei libretti nominativi.

Art. 3.

A semplice richiesta dell'esibitore, i buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, al portatore, se appartengano alla medesima serie e abbiano numerazione progressiva, possono essere riuniti, in buoni al portatore di valore nominale maggiore; e i titoli al portatore, comprendenti più buoni, possono essere divisi in titoli di valore inferiore; fermi rimanendo in ogni caso i tagli indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Parimenti i titoli nominativi, comprendenti più buoni con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, su domanda del titolare o dell'avente diritto, possono essere divisi in altri titoli nominativi, rappresentanti ciascuno un numero inferiore di buoni, dei tagli mentovati nel primo comma; e, se non siano affetti da vincoli differenti, e appartengano alla medesima serie, possono essere riuniti al nome della medesima persona o dello stesso ente, senza altro limite, all'infuori di quello derivante dal formato del titolo nominativo.

Nelle riunioni o divisioni di sopra indicate, rimangono invariati i numeri ordinali dei buoni unitari, del capitale nominale ciascuno di L. 500, assegnati sino dalla prima emissione; ed essi possono essere trasferiti dall'Amministrazione, indifferentemente, ai buoni da emettere, salvo che, nella domanda dell'operazione, sia determinata siffatta assegnazione, che dovrà, in tal caso, essere seguita.

Nelle operazioni di tramutamento di buoni del tesoro al portatore, e in quelle di tramutamento o di traslazione di buoni nominativi, sono osservate norme analoghe a quelle contenute nel presente articolo, salva l'applicazione delle altre disposizioni in vigore.

Art. 4.

I nuovi buoni del tesoro novennali saranno considerati, agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso la Banca d'Italia, sotto ogni riguardo, come gli attuali buoni novennali.

Le relative cedole saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 5.

I premi, stabiliti per i nuovi buoni nell'art. 2 del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, saranno sorteggiati il 18 agosto e il 15 febbraio di ciascun anno, e saranno pagabili, rispettivamente, dai giorni 15 ottobre e 15 aprile successivi.

Per il sorteggio e per il pagamento dei premi saranno osservate le norme contenute nei decreti Ministeriali del 25 e del 30 settembre 1931-IX, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre e in quella del 3 ottobre 1931-IX; nonchè le disposizioni dell'art. 9 del R. decreto 24 novembre 1938-XVII, n. 1782.

La prima estrazione di detti premi potrà aver luogo anche in epoca successiva al 18 agosto 1942-XX; e in ogni caso non oltre il 15 settembre 1942-XX; ferma ri-

manendo la data del 15 ottobre 1942-XX, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento dei premi sorteggiati.

Art. 6.

All'atto della consegna dei nuovi buoni, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale agli istituti consorziati, per la distribuzione da effettuarsi agli aventi diritto, i buoni stessi dovranno essere muniti del timbro circolare a umido, ad inchiostro nero indelebile, dalla sezione di Regia tesoreria provinciale emittente, lungo la linea di stacco fra i buoni e le contromatrici ad essi unite.

Inoltre saranno muniti, nell'apposito spazio, di un timbro lineare a umido, ad inchiostro nero indelebile, con la indicazione della sede della tesoreria, nonchè del timbro a calendario.

Le contromatrici, unite ai nuovi buoni, saranno staccate per rimanere in custodia presso la tesoreria che provvederà alla consegna.

Art. 7.

I buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, relativi alle sottoscrizioni raccolte, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto poligrafico dello Stato alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con l'osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

Qualora si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della sezione di Regia tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, si asterranno dal ritirare i pieghi, e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio del capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, due dei quali saranno inviati, dall'Ufficio provinciale del tesoro, con particolareggiata relazione, rispettivamente all'Istituto poligrafico dello Stato e al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico); il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla tesoreria. L'Ufficio provinciale del tesoro e la tesoreria informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; la tesoreria darà notizia, con telegramma, all'Istituto poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 8.

I pieghi, contenenti i buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della sezione di Regia tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte di buoni del tesoro novennali.

Art. 9.

Per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, da effettuarsi a norma dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate a valersi del bollo per la franchigia postale.

Art. 10.

Alla confezione dei pieghi, contenenti buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, spediti dalla sezione di Regia tesoreria provinciale alle filiali della Banca d'Italia fuori capoluogo, dovrà assistere il capo del locale Ufficio provinciale del tesoro o il di lui legittimo rappresentante, il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei buoni del tesoro da spedire, apporrà, sulla linea di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo con il sigillo della filiale della Banca d'Italia.

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego alla filiale della Banca d'Italia destinataria, e gli altri due saranno consegnati al predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale se tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro coesistente alla filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 11.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 10, provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, le quali, qualora riscontrino qualche manomissione nell'involucro dei pieghi stessi, dovranno redigere, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Amministrazione postale e con l'intervento del titolare o del reggente del locale Ufficio del registro, apposito verbale in quattro esemplari, dei quali uno verrà ritirato dal capo della filiale, il secondo dall'Amministrazione postale, il terzo sarà spedito al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico) e il quarto all'Ufficio provinciale del tesoro, che ne informerà la Direzione generale del tesoro.

All'apertura e alla ricognizione del contenuto dei pieghi, esteriormente regolari, presso le filiali della Banca d'Italia fuori del capoluogo, interverrà, quale rappresentante governativo, il titolare o il reggente del locale Ufficio del registro.

Qualora si riscontri qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei buoni contenuti nei pieghi, in confronto dei verbali di cui al precedente art. 10, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale, in tre esemplari, firmato dal capo della filiale della Banca d'Italia e dal procuratore del registro. Uno degli esemplari del processo verbale sarà trattenuto dalla filiale della Banca d'Italia e gli altri due saranno consegnati al rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale, in giornata, ne invierà uno all'Ufficio provinciale del tesoro, trattenendo l'altro.

Il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, ricevuto il detto processo verbale, lo trasmetterà, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente pie-

go, al Ministero delle finanze (Direzione generale del debito pubblico), dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro.

Art. 12.

Per le spedizioni dei buoni del tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, da effettuarsi in franchigia a norma dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le comunicazioni
Host Venturi

(1502)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 1° aprile 1942-XX.
Autorizzazione al comandante federale della G.I.L. di Milano a riscuotere gli interessi su un lascito disposto dall'Ente comunale di assistenza di Vimercate.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
Comandante generale della G.I.L.

Considerato che il defunto ing. Emilio Beretta fu Giovanni, deceduto a Vimercate il 20 gennaio 1941, ha disposto con testamento olografo del 21 dicembre 1940, un lascito all'Ente comunale di assistenza di Vimercate di L. 15.000 (quindicimila) in titoli del prestito di Vimercate 5 % e di L 35.000 (trentacinquemila) in cartelle Rendita italiana 5 % con l'obbligo di versare annualmente gli interessi a favore della G.I.L. - Sezione Vimercate;

Ritenuta conveniente per la G.I.L. l'accettazione degli interessi derivanti dalle somme anzidette;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Il comandante federale della G.I.L. di Milano è autorizzato a riscuotere dall'Ente comunale di assistenza di Vimercate e da chiunque altro in seguito sarà depositario dei titoli, gli interessi sulla somma di L. 15.000 (quindicimila) in obbligazione del prestito di Vimercate 5 % e sulla somma di L. 35.000 (trentacinquemila) in cartelle Rendita italiana 5 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
Vidussoni

(1460)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 11 aprile 1942-XX è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizione.

(1493)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze in data 10 aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società.

(1463)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che l'Ecc. il Ministro per le finanze in data 10 aprile 1942-XX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 186, recante provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza.

(1464)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del prezzo al quintale della pasta glutinata

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato in L. 1380 per quintale il prezzo della pasta glutinata, iperglutinata e naturalmente integrata, per regimi dietetici, sia per il formato corto, sia per quello lungo (capelli d'angelo, matasse, nocchette).

Il prezzo si intende per merce in pacchetti o sacchetti fino a grammi 250; imballo gratis, franco pastificio.

p. *Il Ministro*: Pascolato

(1494)

Determinazione del prezzo al quintale della farina di orzo prodotta alla resa dell'80 %

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, per le provincie della Sicilia, in L. 185,38 al quintale il prezzo della farina di orzo, prodotta alla resa dell'80 %.

Tale prezzo s'intende per merce nuda, resa franco molino, in tele dell'acquirente.

p. *Il Ministro*: Pascolato

(1495)

Determinazione dei prezzi del latte di bufala e dei suoi derivati

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi del latte di bufala e dei suoi derivati:

1) latte di bufala, alla stalla . . . . . a q.le L. 250 —
2) mozzarella ricavata dal latte di bufala, per merce resa franco caseificio . . a kg. » 13,90

E' fatto obbligo al produttore di ricavare non meno di kg. 2 di burro per ogni quintale di latte di bufala lavorato.

Per le successive fasi di scambio, le Sezioni provinciali dell'alimentazione apporteranno ai prezzi sopra indicati le maggiorazioni determinate dal Ministero per la mozzarella di latte vaccino.

Il Ministero ha, inoltre, disposto che, per distinguere il prodotto bufalino da quello vaccino, la mozzarella di bufala dovrà essere posta in vendita con involucro e piombi speciali, senza i quali sarà ritenuta proveniente da latte vaccino e, pertanto, venduta come tale.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1496)

Determinazione dei prezzi dei formaggi grana per la fase di scambio dagli stagionatori ai distributori nazionali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i nuovi prezzi dei formaggi grana per la fase di scambio dagli stagionatori ai distributori nazionali per merce nuda resa franca magazzino stagionatore:

Grana 1939 e precedente in L. 18.60 al chilogrammo;

Grana 1940 in L. 16,80 al chilogrammo.

Per il grana non tipico i prezzi diminuiti di L. 0,50 al chilogrammo risultano rispettivamente di L. 18,10 e di L. 16,30 al chilogrammo.

La maggiorazione di stagionatura è stata calcolata per mesi 10, dal 1° giugno 1941-XIX al 31 marzo 1942-XX.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1497)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca di riconoscimento di cittadinanza italiana

Con decreto del prefetto di Trieste in data 21 dicembre 1940, è stata revocata, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, del decreto 25 maggio 1922 il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 71 e 72 del Trattato di S. Germano, a Reich Giulio fu Giacomo.

(1468)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 marzo 1942-XX l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Roma, per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino del quartiere Savoia-Nomentano.

(1469)

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 24300 del 25 novembre 1941-XX, i minori Levi Minzi Franco e Isabella di fu Alberto e di Marenghi Dina, nati a Mantova il 24 marzo 1928 e il 2 giugno 1930, residenti a Mantova, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Levi Minzi» con quello «Marenghi» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1472)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18374 del 10 novembre 1941-XX, il sig. Sonnino Giuseppe di fu Samuele e di fu Turcotti Rosa, nato a Roma il 21 giugno 1895, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Sonnino» con quello «Turcotti» ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Eraldo, Mario e Francesca Sonnino, nati a Roma rispettivamente il 5 ottobre 1921, il 12 settembre 1934 e il 1° febbraio 1938.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1473)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 21 marzo 1942-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nell'agenzia postale di Bruzolo, in provincia di Torino.

(1470)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 13 aprile 1942-XX - N. 68

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,00	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7860
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38,00	Russia (I)	3,5853
Cuba (I)	19,03	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38,02
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,2735	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19,01
Francia (I)	38,02	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441,00
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441,00
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19,00	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,30	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,25
Id. 3,50 % (1902)	77,475
Id. 3 % lordo	56,05
Id. 5 % (1935)	94,10
Redimib. 3,50 (1934)	76,025
Id. 5 % (1936)	96,05
Id. 4,75 % (1924)	492,675
Obblig. Venezie 3,50 %	95,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,80
Id. 4 % (15-12-43)	98,30
Id. 5 % (1944)	98,575
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	519249	175 —	Bajani Anna di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Celentano *Concetta* di Ciro, moglie di Bajani Alfredo, dom. a Napoli.	Bajani Anna di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Celentano *Gemma* di Ciro, ecc., come contro.
Id.	519250	175 —	Bajani Concetta di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bajani *Concetta*, ecc., come sopra.	Bajani Concetta di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bajani *Gemma*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	251771	17,50	De Fabianis *Giacinta* di Vitale, ved. di Delpiano Luigi, dom. a Zumaglia (Novara).	De Fabianis *Carolina Giacinto*, ecc., come contro.
Id.	444457	70 —	De Fabianis *Giacinta* di Vitale, ved. di *Delpiana* Luigi, dom. a Zumaglia (Novara).	De Fabianis *Carolina Giacinta* di Vitale, vedova di *Delpiano Luigi*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	371850	35 —	Azzariti Vincenzo fu *Ludovico-Gennaro*, minore sotto la patria potestà della madre Capobianco Concetta, dom. a Lucera (Foggia).	Azzariti Vincenzo fu *Gennaro*, minore, ecc., come contro.
P. N. 5 %	13836	300 —	*Bacino* Vincenzo fu Antonio, dom. a Mallare (Savona).	*Baccino* Vincenzo fu Antonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	130267	164,50	Tua Lucia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rubino *Antonietta* fu *Giovanni*, ved. di Tua Giuseppe, con usufrutto a Rubino *Antonietta* fu Giovanni vedova di Tua Giuseppe.	Tua Lucia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Rubino *Maria-Antonia* fu *Eusebio Giovanni*, ved. di Tua Giuseppe, con usufrutto a Rubino *Maria-Antonia* fu *Eusebio-Giovanni* ved. di Tua Giuseppe.
Id.	172718	150,50	Avonti *Orsolina* di Germano moglie di Franco Giacomo, dom. a Vestignè (Torino).	Avonti *Orsola* di Germano, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	35333	350 —	*Nigro Giovanni* fu Domenico, dom. a Castellamonte Canavese (Torino).	*Nigra Giovanni Battista* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	156311	101,50	*Moreno* Marianna fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. *Moreno* Michele, dom. a Bricherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di *Moreno* Antonio, dom. a Bricherasio.	*Morero* Marianna fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. *Morero* Michele, dom. a Bricherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di *Morero* Antonio, dom. a Bricherasio.
Id.	156312	101,50	*Moreno* Vittoria fu Michele, minore sotto la patria potesta della madre Truccone Pierina, ved. di *Moreno* Michele, dom. a Brigherasio (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di *Moreno* Antonio, dom. a Bricherasio.	*Morero* Vittoria fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina, ved. di *Morero* Michele, dom. a Brichesario (Torino), con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso, ved. di *Morero* Antonio, dom. a Bricherasio.
Id.	156313	101,50	*Moreno* Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. di *Moreno* Michele, dom. a Bricherasio con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di *Moreno* Antonio, dom. a Bricherasio.	*Morero* Antonio fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Truccone Pierina ved. di *Morero* Michele, dom. a Bricherasio, con usufrutto a Molineris Marianna fu Tommaso ved. di *Morero* Antonio, dom. a Bricherasio.
Rendita 5 %	72383	700 —	Balbiano Emma di Giovanni, ved. di *Gozzelini Carlo*, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).	Balbiano Emma di Giovanni, ved. di *Gozzellino Carlo-Francesco*, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).
P. R. 3,50 % Id.	282032 282774	252 — 52,50	Burlando Adriano fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Durante Maria-Angioletta di Gio Batta, dom. a Genova.	Burlando Adriano fu *Arturo-Cesare*, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	282034	252 —	Burlando Giorgio fu *Cesare*, minore sotto la patria podestà della madre Durante Maria-Angioletta di Gio Batta, dom. a Genova.	Burlando Giorgio fu *Arturo-Cesare*, minore, ecc. come contro.
Id.	282776	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. Id.	282033 282775	84 — 17,50	Burlando Adriano fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre Durante Maria Angioletta di Gio Batta, ved Burlando, dom. a Genova, con usufrutto a favore di questa ultima.	Burlando Adriano fu *Arturo-Cesare*, minore ecc., come contro.
Id.	282035	84 —	Burlando Giorgio di *Cesare*, ecc. come sopra	Burlando Giorgio fu *Arturo-Cesare*, ecc., come sopra.
Id.	282777	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	692479	91 —	Tua-Rossino Stefano fu Agostino, dom. in Occhieppo Superiore (Novara). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Tua *Margherita* fu *Stefano*, nubile, dom. a Occhieppo Superiore (Novara).	Tua-Rossino Stefano fu Agostino, dom. in Occhieppo Superiore (Novara). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Tua *Saturnina-Margarita-Elisabetta* fu *Stefano-Bonifacio*, nubile, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	346017	3115 —	Zorgniotti *Rosetta* fu Giuseppe, moglie di Anfosso Luigi, dom. a Brà (Cuneo).	Zorgniotti *Rosa-Petronilla-Federica* fu Giuseppe, moglie di Anfosso Luigi, ecc. come contro.
Id. Id.	419731 419779	7 — 595 —	Anfosso *Maria-Cristina*, Maria Giuseppina, Carlo e *Carla* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Zorgniotti Rosa fu Giuseppe, dom. a Torino.	Anfosso *Cristina-Maria*, Maria Giuseppina, Carlo e *Carolina* fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	557610	35 —	Richard *Matilde* di *Pietro*, nubile, dom. a Villaretto, fraz. del comune di Roure (Torino).	Richard *Maria Margarita Matilde* di *Gio Pietro* nubile, ecc., come contro.
Id.	577419	35 —	Richard *Matilde* di *Pietro*, nubile, dom. a Roure Torino.	Richard *Maria Margarita Matilde* di *Gio Pietro*, ecc., come contro.
Id. Id.	709741 752465	140 — 350 —	Come sopra. Come sopra.	Come sopra. Come sopra.
Id.	2510	66,50	Riva Antonio fu Antonio, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Schenini *Maddalena* fu Baldassare, nubile, dom. in Milano.	Riva Antonio fu Antonio, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Schenini *Maria-Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	2512	66,50	Riva Teresita fu Antonio, moglie di Brugnatelli Gaspare Emilio, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Schenini *Maddalena* fu Baldassare, nubile, dom. a Milano.	Riva Teresita fu Antonio, moglie di Brugnatelli Gaspare Emilio, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Schenini *Maria-Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	2513	66,50	Riva Emma fu Antonio, moglie di Camozzi Roberto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Schenini *Maddalena* fu Baldassare, nubile, dom. a Milano.	Riva Emma fu Antonio, moglie di Camozzi Roberto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Schenini *Maria Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	2514	66,50	Riva Elvezia fu Antonio, moglie di Franchini Franco, dom. a Lugano (Svizzera), con usufrutto a favore di Schenini *Maddalena* fu Baldassare, nubile, dom. a Milano	Riva Elvezia fu Antonio, moglie di Franchini Franco, dom. a Lugano (Svizzera), con usufrutto a favore di Schenini *Maria Maddalena*, ecc., come contro
Id.	599948	175 —	*Reina* Elodia di Beniamino, nubile, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto congiuntamente a favore di Durando Salvatore fu Giovanni e Durando Polissena di Salvatore, moglie di *Reina* Beniamino, dom. a Torino.	*Reyna* Elodia di Beniamino, nubile, dom. a Torino vincolata d'usufrutto congiuntamente a favore di Durando Salvatore fu Giovanni e Durando Polissena di Salvatore, moglie di *Reyna*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	49062	273 —	Battaglino Carmela di Loreto, moglie di *Petronilla* Michele di Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con vincolo dotale.	Battaglino Carmela di Loreto, moglie di *Petronelli* Michele, ecc., come contro.
Id. Id.	77380 88360	1120 — 350 —	*Petronilla* Nicola ed Antonio di Michele, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Cerignola (Foggia).	*Petronelli* Nicola ed Antonio di Michele, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	148375	1120 —	Goria Primitivo di *Ernesto*, dom. a Torino, con usufrutto a Goria *Ernesto* fu Giacomo, dom. a Torino.	Goria Primitivo di *Francesco-Michele-Ernesto*, dom. a Torino, con usufrutto a Goria *Francesco-Michele-Ernesto* fu Giacomo, dom. a Torino
Id.	148376	1120 —	Goria Angelo, ecc., come sopra.	Goria Angelo, ecc., come sopra.
Id.	148377	1120 —	Goria Mario, ecc., come sopra.	Goria Mario, ecc., come sopra.
Id.	497563	1575 —	Bolla Giovanni fu Francesco, dom. a Novara, con usufrutto a Guaglio *Francesca* fu Gaudenzio ved. Bolla, dom. a Novara.	Bolla Giovanni fu Francesco, dom. a Novara, con usufrutto a Guaglio *Maria Francesca*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	705850	10,50	Ponzano Eugenio di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di *Gat Delfina-Maria* fu Giuseppe, ved. di Ponzano Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria)	Ponzano Eugenio di Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di *Gat Maria-Delfina*, ecc., come contro.
Id.	705851	10,50	Ponzano Luigia, detta anche Ergia di Francesco, moglie di Malossi Augusto, dom. a Novi Ligure (Alessandria), vincolata come la precedente	Ponzano Luigia, ecc., come contro, vincolata come la precedente.
Id.	705852	10,50	Ponzano Antonio Giuseppe detto anche Giuseppe, di Francesco, dom. a Rivarolo Ligure (Alessandria), vincolata come la precedente.	Ponzano Antonio, ecc., come contro, vincolata come la precedente.
Id.	705854	52,50	Milano Giuseppe, Salvina, Clementina, Giuseppina e Delfina di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Valmadonna, frazione del comune di Alessandria, vincolata come la precedente.	Milano Giuseppe, ecc., come contro, vincolata come la precedente.
Id.	511355	392 —	Tortorici Mazza *Concettina* di Giovanni, nubile, dom. in Cattolica Eraclea (Agrigento).	Tortorici Mazza *Maria-Concetta* di Giovanni, ecc., come contro.
Rendita 5 %	79279	65 —	Lucca Barbero *Lucia* fu Defendente, nubile, dom. in Vercelli.	Lucca Barbero *Elisabetta-Lucia* fu Defendente, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	378913	87,50	Mandato *Colomba* fu Sabino, moglie di Eletto Gennaro fu Nicola, dom. in Ielsi (Campobasso)	Mandato *Maria Colomba* fu Sabino, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	43488	500,50	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Treves *Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote *Vittorio* fu *Emanuele*, dom. a Torino	Treves Marcello fu Zaccaria, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Treves *Bella-Eleonora* fu Donato, moglie di Sacerdote *Vita-Vittorio* fu *Emanuel*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	158030	7140 —	Treves *Eleonora* di Donato, moglie di *Vitta* Vittorio Sacerdote fu *Emanuele*, dom. in Torino.	Treves *Bella-Eleonora* di Donato, moglie di *Vita* Vittorio Sacerdote fu *Emanuel*, dom. in Torino
Rendita 5 %	24224	50 —	Loria *Lidia* di Cesare.	Loria *Lydia* di Cesare, *minore sotto la patria potestà del padre*.
B. Tesoro (1944) Serie speciale	44	Capitale 5000 —	Loria *Lidia* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Cohen Ida fu Giuseppe, ved. Loria, dom. a Milano	Loria *Lydia* fu Cesare, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	121877	700 —	Guastone Belcredi *Giovanni* fu Giuseppe, dom. a Torino, ipotecata per cauzione notarile.	Guastone Belcredi *Gerolamo Giovanni* fu Giuseppe, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

(890) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 14 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale dipendente dall'Amministrazione finanziaria, e successive variazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1941-XIX col quale è stato indetto un concorso a 14 posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed I. I.;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione incaricata di sottoporre gli aspiranti ai posti suddetti alla prova pratica d' esame prescritta dall'art. 8 del citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1941-XIX;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento dell'anzidetta prova pratica di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata in seguito al risultato della prova pratica di esame stabilita dall'art. 8 del bando di concorso a 14 posti di operaio in prova, nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e I. I. indetto con decreto Ministeriale 1° febbraio 1941-XIX:

1. Sordi Mario, punti 34, coniugato;
2. Siligardi Primo, punti 33.75, coniugato;
3. Delta Mario, punti 33, coniugato;
4. Rioli Giovanni, punti 32, orfano di guerra, coniugato;
5. Michienzi Romolo, punti 31,50;
6. Aviazzi Amilcare, punti 31, combattente A. O., coniug.;
7. Martino Ettore, punti 30,75, coniugato;
8. Pugliani Filippo, punti 30,50, coniugato;
9. Agnello Giacomo, punti 30,25, coniugato;
10. Properzi Nazzareno, punti 30, coniugato;
11. Chiarchiaro Paolo, punti 29,75;
12. Grillo Pasquale, punti 29;
13. Petrelli Giuseppe, punti 27,50;
14. Mangiacasale Antonio, punti 27,25, orf. guerra, coniug.;
15. Di Vito Carmine Antonio, punti 27, coniugato;
16. Pavone Fioravante, punti 27.

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra nell'ordine seguente:

1. Sordi Mario
2. Siligardi Primo
3. Delta Mario
4. Rioli Giovanni
5. Michienzi Romolo
6. Aviazzi Amilcare
7. Martino Ettore
8. Pugliani Filippo
9. Agnello Giacomo
10. Properzi Nazzareno
11. Chiarchiaro Paolo
12. Grillo Pasquale
13. Petrelli Giuseppe
14. Mangiacasale Antonio

Art. 3.

I sottoindicati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Di Vito Carmine Antonio
2. Pavone Fioravante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1501)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il precedente decreto 5 settembre 1941, n. 17015, con il quale, in base alla graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1939-XVIII formulata dalla apposita Commissione costituita presso la Regia Prefettura di La Spezia, vennero designate le ostetriche per la nomina ad ostetriche condotte;

Considerato che l'ostetrica Zanettini Bocchi Rina, designata per la nomina nella condotta di Gravago, in comune di Bardi, assunta in servizio ha presentato le dimissioni, che furono accettate da quel podestà con deliberazione 7 marzo 1942;

Considerato che l'ostetrica Aimi Mercedes, la quale segue la Zanettini nella graduatoria, ha già dichiarato di non volere muoversi da Corniglio, ove ha assunto regolare servizio, e che le altre ostetriche, che seguono nella graduatoria, non hanno finora conseguita la nomina ad altre sedi;

Veduta la suindicata graduatoria, approvata con decreto 9 settembre 1941, n. 17015;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 25 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 287;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice al posto di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1939, ed indicata nel bando di concorso in data 30 dicembre 1939, n. 24350, l'ostetrica Biondi Maria, per la condotta di Gravago in comune di Bardi.

Parma, addì 26 marzo 1942-XX

Il Prefetto.

(1476)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.